



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 478

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: COSA INTENDE FARE LA REGIONE VENETO PER RENDERE CAPILLARE L'INFORMAZIONE SU QUESTO FONDAMENTALE STRUMENTO DI TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE?

presentata il 24 aprile 2024 dalla Consiglieria Baldin

Richiamati gli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali UE e gli articoli 13 e 32 della Costituzione in materia di diritto alla vita, all'autodeterminazione individuale e alla salute.

Premesso che:

- sono trascorsi quasi sette anni dall'approvazione della fondamentale legge 22 dicembre 2017 n. 219 che ha normato compiutamente il consenso informato in materia di trattamenti sanitari e le dichiarazioni anticipate di trattamento;
- la legge ha, dunque, introdotto un nuovo approccio alla relazione tra personale medico e paziente in ordine al diritto-dovere di informazione su diagnosi, prognosi e gestione della cura di patologie invalidanti già presenti o anche potenziali;
- le dichiarazioni anticipate di trattamento (da ora DAT) sono disciplinate nell'art. 4 della legge n. 219/2017 e costituiscono una manifestazione del diritto soggettivo disponibile a decidere, in scienza e coscienza, sul tipo di trattamento di qualsiasi patologia intervenuta nel caso di incapacità ad autodeterminarsi ovvero a delegare una persona di fiducia a disporre su queste fondamentali decisioni;
- il comma VII del citato articolo 4 conferisce alla Regione la competenza, pur se eventuale e conseguente alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, di *“regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili”*;
- il comma VIII del citato articolo 4 ha introdotto uno specifico obbligo a Ministero, Regioni e aziende sanitarie uno specifico obbligo informativo circa la possibilità di redigere le DAT anche, non solo, l'utilizzo dei siti internet istituzionali;

- dal 1 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha istituito il registro nazionale delle DAT a seguito del d.m. n. 168 del 2019;
 - la Regione Veneto, pur onerata da un obbligo di legge, non ha mai realizzato né direttamente né tramite Comuni o Distretti socio-sanitari una campagna informativa mirata a far conoscere le DAT e nemmeno tutti i siti internet delle AULSS sono aggiornati sulla materia;
- la sottoscritta consiglia

interroga la Giunta regionale

per sapere cosa intende fare per adempiere al proprio onere informativo diretto e indiretto - verificando l'attività delle AULSS - nella materia disciplinata dalla legge n. 219/2017 e in specifico di DAT.
